



COMUNE DI CISERANO Provincia di Bergamo



PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Norme Tecniche di Attuazione



PROGETTAZIONE:

ATI Engineering S.r.l.

Progettista e direttore tecnico:

Dott. Cosimo Caputo - *Pianificatore Territoriale*

Collaboratori:

Mazzoleni Ilaria - *Naturalista*

Tadini Valentina - *Architetto*

INDICE:

- <u>PREMESSA</u>	pag. 3
--------------------------	---------------

- <u>CAPO I – NORME GENERALI</u>	pag. 4
---	---------------

ART. 1 - CAMPO DI OPERATIVITA'	pag. 4
ART. 2 - MODALITA' DI ATTUAZIONE	pag. 4
ART. 3 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	pag. 4
ART. 4 - INTERVENTI IN FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE	pag. 5
ART. 5 - INUMAZIONI	pag. 6
ART. 6 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE AMMESSE DAL PIANO	pag. 6
ART. 7 - TOMBE, LOCULI, OSSARI E NICCHIE CINERARIE	pag. 7
ART. 8 - CAPPELLE GENTILIZIE	pag. 9
ART. 9 - AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE	pag. 9
ART. 10 - MATERIALI DA UTILIZZARE	pag. 10
ART. 11 - CAMPO DI MINERALIZZAZIONE	pag. 10
ART. 12 - GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE	pag. 10
ART. 13 - DEPOSITI E AMBIENTI DI SERVIZIO	pag. 10
ART. 14 – SPAZI APERTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO	pag. 11
ART. 15 - AREE ESTERNE	pag. 11

- <u>CAPO II – NORME FINALI</u>	pag. 12
--	----------------

ART. 16 - REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DI PIANO	pag. 12
ART. 17 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	pag. 13

PREMESSA

Nella redazione delle N.T.A. si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti nazionali e regionali che disciplinano la materia sotto gli aspetti sanitari e della polizia mortuaria.

1. **Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”** relativamente al Capo X-XI-XIII-XIV-XV-XVI-XVIII-XX
2. **Circolare del Ministero della sanità 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10/9/1990 n° 285** relativamente al punto 10-12-13-1416
3. **art. 28 della Legge 1 agosto 2002 n° 166 “disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”** per quanto attiene alle fasce di rispetto e le competenze in materia del Consiglio Comunale e dell’ASL
4. **Legge Regionale n° 22 del 18 novembre 2003 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”**, con riferimento a quanto contenuto all’art. 9
5. **Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”** relativamente al Capo II-III-IV-V-VII-IX-X
6. **Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n° 1”Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 “** pubblicato sul BURL n° 6 del 09 febbraio 2007 – 2° supplemento ordinario
7. **Circolare Regionale 30 maggio 2005 n° 21 “Indirizzi applicati del Reg. 9 novembre 2004 n. 6”** pubblicata sul BURL n° 24 del 13 giugno 2005

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalle presenti norme, a livello locale si fa riferimento al “Regolamento comunale di Polizia Mortuaria” approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 68 del 22 dicembre 2005

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 CAMPO DI OPERATIVITA'

Il Piano Regolatore Cimiteriale redatto ai sensi della normativa sopracitata, si applica al cimitero di Ciserano e a tutto il suo intorno che per vicinanza ne è in qualche modo influenzato. Si pensi alle zone limitrofe destinate a verde agricolo, alle aree a parcheggio, alle aree di accesso ecc.

Qualsiasi intervento urbanistico-edilizio all'interno di queste aree è soggetto alle indicazioni e alle prescrizioni contenute nelle presenti norme, nelle tavole di Piano e al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

ART. 2 MODALITA' DI ATTUAZIONE

Il piano Regolatore cimiteriale trova la sua attuazione:

- nel conforme uso delle aree, dei campi, dei manufatti e delle costruzioni esistenti;
- nella conforme realizzazione di nuovi interventi edilizi sia da parte pubblica che privata su terreni in concessione;
- nella realizzazione di un futuro ampliamento del cimitero in lato ovest all'interno della superficie prevista appositamente dal Piano, con formazione di una nuova recinzione e il riassetto delle aree esterne;
- nell'adeguamento e miglioramento dei servizi e delle infrastrutture;
- nell'attuazione di programmate operazioni volte a garantire le rotazioni di legge;
- nella realizzazione di interventi di valorizzazione e recupero dei manufatti esistenti nonché di risanamento e di adeguamento funzionale;
- nella realizzazione negli spazi liberi esistenti all'interno della struttura cimiteriale di nuove tombe, di una cappella, di nuovi loculi in superficie e di nuovi posti nel campo di inumazione per rispondere al fabbisogno minimo di legge;
- nell'esecuzione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche;
- nel mantenimento delle superfici a verde e arricchimento dello stesso con adeguate essenze arboree ed arbustive;
- nell'esecuzione di interventi di manutenzione su aree e manufatti da parte del comune dei privati secondo le rispettive competenze

ART. 3 AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

I Permessi di costruire e/o altri provvedimenti autorizzativi, sono rilasciati dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Ciserano.

All'ASL rimangono le competenze attribuite con D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 e della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 esplicativa del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n° 285, nonché dalla Legge Regionale 22/2003 e dal Regolamento Regionale 6/2004.

Per le semplici riparazioni, pulitura dei monumenti, lapidi, croci ecc. e per i lavori di manutenzione ordinaria è sufficiente produrre una comunicazione scritta al Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

ART. 4 INTERVENTI IN FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

1. In riferimento a quanto definito all'art. 28 della Legge n. 166/2002 i cimiteri sono circondati da una zona di rispetto. In questa zona di rispetto cimiteriale, per quanto attiene le modalità di intervento ai fini edificatori, indici urbanistici, parametri edilizi, destinazioni d'uso ammissibili sono comunque fatte salve le specifiche disposizioni urbanistico-edilizie dettate dallo strumento urbanistico vigente
2. Internamente alle aree di rispetto, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.
3. Nella fascia di rispetto è comunque consentito il mantenimento e la ristrutturazione delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico esistenti.
4. In Tav. 02 sono state precisate le differenti particolari destinazioni di dettaglio derivanti dall'analisi dello strumento urbanistico vigente. Per le stesse valgono in maniera generale le indicazioni dei punti di cui sopra, definite dalla normativa regionale e nazionale.
5. Attualmente la fascia di rispetto è di
 - **75 metri a sud,**
 - **100 metri a ovest**
 - **100 metri a nord** (di cui il PRC prevede la riduzione a 50 metri)
 - **50 metri a est.**

Il Piano Regolatore Cimiteriale propone la riduzione della fascia sul lato nord del cimitero, a 50 metri dall'attuale perimetro.

In lato nord è prevista infatti la realizzazione di una strada di interesse pubblico, che stabilisce un vincolo urbanistico importante, impossibilitando il cimitero, in caso di reale necessità, ad ampliarsi su quel lato. Ciò giustifica pertanto la richiesta di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale.

Dall'analisi dei vincoli esistenti sull'area cimiteriale (aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile e fasce di rispetto del reticolo idrografico) il **Piano regolatore cimiteriale individua come unica zona di possibile ampliamento la superficie esistente in lato ovest.**

Il PRC prevede inoltre, in lato ovest, la ridefinizione della fascia di rispetto cimiteriale mantenendo sempre una distanza di 100 mt dall'attuale perimetro cimiteriale.

ART. 5 INUMAZIONI

Il Piano Regolatore cimiteriale riserva alle sepolture ad inumazione il campo posto a ovest del viale di accesso secondario esistente. Per i defunti di altre religioni, le aree sono previste nell'ampliamento, fino a detto ampliamento gli stessi potranno essere sepolti nel campo di inumazione con le medesime modalità indicate di seguito, con la sola eccezione dell'uso (ove richiesto) del lenzuolo di cotone sostitutivo della cassa di legno come chiarito al punto 8 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10.

1. Nella realizzazione di inumazioni, le dimensioni dovranno essere le seguenti:

- a) inumazione di cadavere di oltre 10 anni di età: ml. **2,20 x 0,80**
- b) inumazione di cadavere con meno di 10 anni di età: ml. **1,50 x 0,50**

Le fosse dovranno essere distanti l'una dall'altra almeno ml. 0,50 su ogni lato.

Ciascuna fossa deve essere inoltre scavata fino alla profondità minima di 2 metri dal piano di campagna.

2. Sulle fosse è consentito il collocamento di una lapide o cippo forniti dal Comune a spese dei famigliari. E' consentita l'apposizione di relativa targa recante nome, cognome, data di nascita e morte ed eventuale foto del defunto. Sia la lapide che il cippo dovranno essere di dimensioni modeste. E' consentita la posa di una piccola statua raffigurante un'immagine sacra o simbolica consona al luogo. Sulle fosse si possono deporre vasi per fiori freschi di altezza inferiore a 30 cm o coltivare aiuole, purché con le radici o con i rami non si invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a 80 cm.

ART. 6 SEPOLTURE A TUMULAZIONE AMMESSE DAL PIANO

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, resti o ceneri in manufatti costruiti in opera o prefabbricati con caratteristiche idonee allo scopo.

Sono ammesse dal Piano:

a) tombe di famiglia realizzate in via prioritaria dal Comune oppure a richiesta dai privati: quelle esistenti che si intendono confermate fino a scadenza delle concessioni e/o possibili rinnovi, e quelle in progetto di potenziamento all'interno del perimetro del cimitero esistente;

b) cappelle gentilizie: quelle esistenti che si intendono confermate fino a scadenza delle concessioni e/o possibili rinnovi, e quella in progetto;

c) Loculi: vengono confermati quelli esistenti in superficie, parte di quelli interrati e quelli di progetto. Il PRC prevede infatti la demolizione di 75 loculi interrati e la ricostruzione di altrettanti loculi in superficie;

d) Ossari: vengono confermati quelli esistenti utilizzati anche come nicchie cinerarie;

e) ossario comune: viene confermato quello esistente;

f) cinerario comune: viene confermato quello in progetto.

ART. 7 TOMBE, LOCULI, OSSARI E NICCHIE CINERARIE

1. La manutenzione straordinaria ed il risanamento conservativo di tombe e monumenti esistenti non potrà comportare alcun aumento delle caratteristiche dimensionali consolidate.

2. La nuova costruzione di sepolture private a tumulazione, dovrà inoltre rispettare per le parti emergenti le seguenti prescrizioni:

- l'esatta dimensione delle lastre orizzontali o basamento del monumento sarà definita nel progetto esecutivo in base alla costruzione della cripta;

- i monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'agevole introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti né creare ostacoli visivi alla percezione dell'area in generale e delle tombe limitrofe;

- la costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero;

3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione dovrà avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, non inferiori alle seguenti misure intese al netto dello spessore della parete di chiusura:

- lunghezza **cm. 225**

- larghezza **cm. 75**

- Altezza **cm. 70**

4. La costruzione di loculi compete all'Amministrazione Comunale, secondo le caratteristiche costruttive di cui al Rr 6/2004. La dimensione di lastre e monumenti e le caratteristiche degli accessori collocabili saranno di volta in volta indicate in apposite specifiche tecniche redatte in occasione della costruzione dei nuovi corpi dei colombari. Sarà cura del costruttore garantire adeguata inclinazione verso l'interno del piano di appoggio del feretro, onde evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.

E' fatto assoluto divieto di modificare anche solo parzialmente il loculo messo a disposizione.

5. La costruzione di ossari individuali e nicchie cinerarie individuali, realizzati sempre in riferimento al Rr 6/2004, è di competenza dell'Amministrazione.

Gli ossari dovranno avere misure di ingombro libero interno non inferiore a cm. 70x30x30 mentre le nicchie cinerarie a cm. 40x40x40.

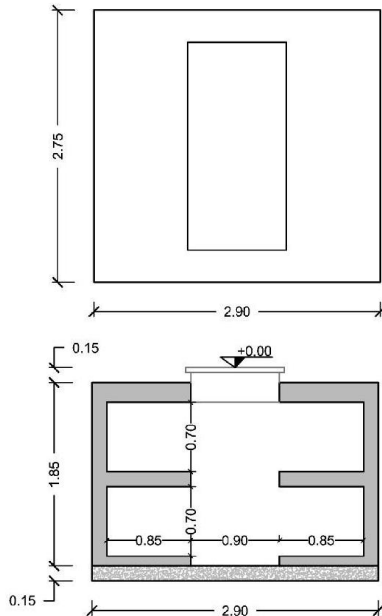
Gli ossari individuali possono anche ospitare urne cinerarie provenienti dalla cremazione purché dimensionalmente idonei.

6. Le lapidi di chiusura di loculi ed ossari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune. Oltre al nome, cognome e dati anagrafici del defunto sepolto nel loculo, sulle lapidi sono

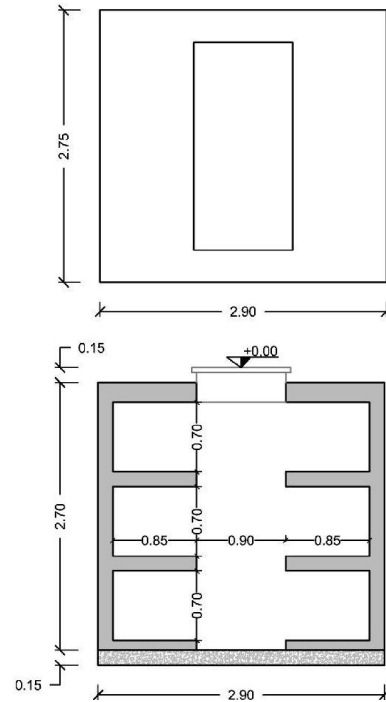
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ammessi: portafiori e lampade votive in bronzo, rame o marmo e che non sporgano più di 13 cm dal piano della lapide, fotografia del defunto, incisioni di immagini sacre purché di piccole dimensioni o l'applicazione di immagini sacre purché in marmo, bronzo o in rame, epigrafi e decorazioni purché di dimensioni e tipologia compatibili con la lastra.

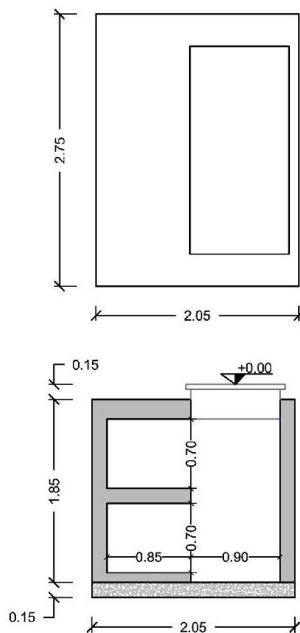
**SCHEMA TIPOLOGICO TOMBE DI FAMIGLIA
A 4 POSTI**



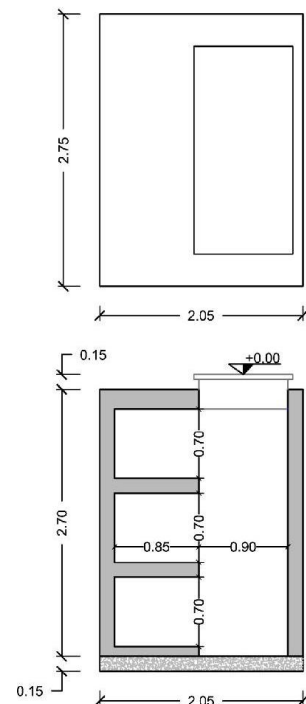
**SCHEMA TIPOLOGICO TOMBE DI FAMIGLIA
A 6 POSTI**



**SCHEMA TIPOLOGICO TOMBE DI FAMIGLIA
A 2 POSTI**



**SCHEMA TIPOLOGICO TOMBE DI FAMIGLIA
A 3 POSTI**



ART. 8 CAPPELLE GENTILIZIE

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di cappelle gentilizie, su autorizzazione del Responsabile dell'area tecnica. Tali costruzioni verranno eseguite a cura e spese dei singoli concessionari.
2. Per la costruzione di cappelle si applica in fase autorizzativa la normale procedura del Permesso di Costruire e le stesse potranno essere usate solo previa autocertificazione da parte del Direttore dei Lavori, fermo restando che le minime norme costruttive sono quelle stabilite dal D.P.R. 285/90 e Rr 6/2004.
3. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Ad opera finita e prima dell'uso queste tombe devono essere verificate dal Comune.
4. Gli spazi destinati alle costruzioni di cui sopra potranno appartenere ad ambiti distinti per caratteristiche tipologiche; il singolo progetto edilizio dovrà attenersi al tipo indicato e rispettare le indicazioni relative alla morfologia, tecnologia, geometria, scelta dei materiali e quanto altro l'Amministrazione Comunale vorrà prescrivere ai fini della realizzazione di interventi omogenei sotto il profilo del decoro e dello sviluppo planivolumetrico degli spazi cimiteriali.

ART. 9 AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati nel rispetto del Rr 6/2004 e del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Responsabile dell'UTC. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di fine lavori. Per il rilascio dell'autorizzazione sono dovuti i relativi diritti di segreteria. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario, da presentarsi, previa decadenza della concessione, entro 6 mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area. La domanda, deve essere firmata da un tecnico abilitato, sia dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato i lavori, nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere e dei particolari costruttivi e decorativi degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nella tomba.

2. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali.

ART. 10 MATERIALI DA UTILIZZARE

1. Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura anti ruggine. Per ulteriori caratteristiche si rimanda al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

2. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, data di nascita e di morte. Per ulteriori iscrizioni integrative dovrà essere inoltrata, insieme alla richiesta di autorizzazione alla posa del monumento, apposita richiesta al Responsabile del servizio indicando dimensioni e tipologia dell'iscrizione.

Le epigrafi devono essere scritte in lingua italiana ma è consentito per gli stranieri utilizzare la lingua estera di appartenenza. Sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto. Le epigrafi possono inoltre essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.

ART. 11 CAMPO DI MINERALIZZAZIONE

Per consentire l'effettiva liberazione di loculi ed aree alla scadenza delle concessioni il Cimitero, possiede un campo ove i resti possano essere trasferiti per il completamento dei processi naturali di mineralizzazione. L'inumazione dei resti è gratuita e dura normalmente 5 anni; il tempo di seppellimento determinato dall'art. 82 del D.P.R. n° 285/1990 potrebbe comunque essere ridotto a due anni nel caso si facesse ricorso, per il trattamento dei resti mortali e del terreno adiacente, all'impiego di sostanze biodegradanti (punto 2 della Circolare Ministro della Sanità 31 luglio 1998 n° 10). Al fine poi di favorire la ripresa della mineralizzazione dei resti mortali corificati e di ridurre i tempi di permanenza, il terreno deve essere accuratamente reso drenante con ghiaia e sabbia.

ART. 12 GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

Per la dispersione delle ceneri non collocate in urne cinerarie e non destinate altrove in base alle nuove disposizioni regionali, è consentita un'apposita area a verde che dovrà essere prevista all'interno della superficie del futuro ampliamento del cimitero.

ART. 13 DEPOSITI E AMBIENTI DI SERVIZIO

Il PRC prevede la sistemazione dell'attuale corpo dei servizi realizzando un apposito locale da destinare a camera mortuaria per la sosta dei feretri in attesa di funerale o, comunque, di sepoltura. Il locale dovrà essere dotato di illuminazione, ventilazione naturale e di acqua corrente. Il pavimento è previsto piastrellato e le pareti verniciate a smalto o ricoperte da altro materiale facilmente lavabile.

La sala autoptica/obitorio verrà spostata vicino alla camera mortuaria. Entrambi i locali saranno collegati ai servizi igienici.

Il deposito attrezzi verrà collocato nel locale attualmente adibito a sala autoptica.

Il locale per il servizio di custodia, è previsto con accesso autonomo ed è dotato di servizio igienico privato, doccia e relativo antibagno utilizzabile come spogliatoio.

Si prevede inoltre la realizzazione di un servizio igienico per il pubblico e di un bagno apposito per i disabili con rampa di accesso al fine del superamento delle barriere architettoniche.

Si precisa però che in caso di impossibilità alla sistemazione globale del corpo dei servizi così come definiti dal Piano, è consentita anche la semplice sistemazione dell'attuale locale di deposito attrezzi per poterlo adibire a camera mortuaria e la realizzazione di un servizio igienico per i disabili sostituendo gli attuali servizi igienici destinati al pubblico.

ART. 14 SPAZI APERTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

Tutti gli spazi aperti del cimitero saranno sistemati e curati con visione unitaria di insieme in modo da garantire una percettibilità globale degli spazi medesimi. La manutenzione delle aree dovrà essere curata e continua.

ART. 15 AREE ESTERNE

Viene confermata l'attuale area posta a est, esterna al cimitero, destinata a parcheggio per le autovetture.

CAPO II – NORME FINALI

ART. 16 REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DI PIANO

Fermo restando quanto indicato all'Art. 2 circa le modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale, la realizzazione delle previsioni avverrà gradualmente, nell'arco dei 20 anni di validità dello strumento come indicate al paragrafo 9.3 della relazione tecnica allegata al Piano.

Sono comunque giudicati prioritari gli interventi di adeguamento in ottemperanza agli obblighi di legge quali:

- il potenziamento e l'ampliamento del campo di inumazione e del campo di mineralizzazione;
- la sistemazione del corpo dei servizi al fine di ricavare la camera mortuaria e il bagno per i disabili;
- la realizzazione del cinerario comune;
- la sostituzione delle tombe senza vestibolo presenti con tombe con vestibolo;

Per quanto riguarda gli interventi di potenziamento dei posti cimiteriali esistenti il PRC prevede quattro lotti di intervento:

Lotto 1:

- realizzazione di un corpo di loculi in superficie a due piani con portico e balconata;
- dismissione di parte dei loculi interrati (difficilmente richiesti);

Lotto 2:

realizzazione di due corpi di tombe di famiglia in lato nord-ovest (tra i campi H e I), sfruttando la struttura dei loculi interrati dismessi;

Lotto 3:

realizzazione di un corpo di tombe vicino al campo comune.

Lotto 4:

realizzazione di una cappella di famiglia nella parte settentrionale del cimitero tra le nuove tombe del secondo lotto e il campo I;

Le fasi individuate dal P.R.C. non hanno carattere prescrittivo per l'Amministrazione, in quanto è possibile modificare l'ordine di realizzazione degli interventi in base alle reali necessità riscontrate nell'arco del prossimo ventennio.

Dovrebbero essere poi eseguite con continuità esumazioni ed estumulazioni a scadenza per garantire le normali rotazioni soprattutto nel campo comune e nel campo di mineralizzazione. Per il riutilizzo e la riassegnazione dei loculi si raccomanda l'esecuzione delle opere murarie di ripristino necessarie in concomitanza con il piano di estumulazioni.

Si raccomandano inoltre: l'uso di ghiaia e sabbia per rendere più drenante il terreno e l'uso di sostanze ammesse dalla legge per favorire i processi biologici nel campo di mineralizzazione con la finalità di garantire una rotazione più veloce delle sepolture. Si auspica inoltre un'adeguata

informativa per favorire il ricorso a forme di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione.

Così come specificato al paragrafo 9.3 della relazione tecnica allegata al Piano, il Piano regolatore cimiteriale, in vista del ventennio successivo al 2032, ritiene importante, anche se non indispensabile, prevedere un piccolo ampliamento della struttura esistente in lato ovest realizzando i due corpi di loculi previsti in Tav. 06, adiacenti alla recinzione esistente e incrementando la disponibilità di loculi.

Nell'idea poi di una futura espansione del cimitero, il PRC prevede nella superficie indicata per l'ampliamento, la costruzione di altri corpi di loculi, di tombe, del Giardino delle Rimembranze, di una zona per la preghiera e l'ultimo commiato al defunto, di un nuovo campo di inumazione e di un campo per persone professanti religioni diverse da quella cattolica.

ART. 17 AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Il Piano Regolatore Cimiteriale recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni. Tuttavia il Comune è tenuto a revisionare il Piano almeno ogni 10 anni per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.